

TRIBUNALE DI AREZZO

- sezione civile -

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. .../2021 del Ruolo Generale, vertente tra

- N.L. (...), N.B.M. (...), N.G. (...), N.M. (...), N.D. (...), N.D. (...), N.M. (...), parte rappresentata e difesa dall'Avv...., (...), come da procura a margine di/in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico

- parte attrice appellante -

E

- G.I. S.p.a. (...), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. ... (C.f. MR (...)) con Studio a Roma, via...,

- parte convenuta appellata -

- A.M.A. S.p.a. (...), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall' Avv. ... (C.f. (...)) ed elettivamente domiciliata nel suo Studio a Roma, via..., come da delega conferita in calce alla citazione in I grado,

- convenuta in appello

- N.G. (...), parte rappresentata e difesa dall'Avv.(...),...AREZZO;, come da procura a margine di/in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in

- parte convenuta -

- V.A. (...), V.S. (...), entrambi elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell' Avv. (C.f. (...)) sito a....(Ar), Piazza..., come da procura rilasciata in fogli separati, congiunti alla comparsa di costituzione e risposta in appello

- parte convenuta -

E

- M.S. (...), rappresentato e difeso dall' Avv. ... (C.f. (...)) ed elettivamente domiciliato nel suo Studio a ... (Ar), via..., con procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di I grado

- parte convenuta -

Assicurazione sulla vita

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La citazione dinanzi a questo Tribunale, da parte dei sette appellanti, sopra elencati in ordine di data di nascita, rilevabile dal codice fiscale, avverso la Sentenza del Giudice di Pace n. 397/2021, depositata il 18.08.2021, con contestuale richiesta di accertamento del loro diritto alla liquidazione della quota, pari ad un undicesimo cadauno, del capitale assicurato con tre distinte polizze, necessita di una descrizione delle vicende che hanno interessato i predetti appellanti, prima di valutare la Sentenza succitata, oggetto di opposizione.

La Sig.ra G.N. aveva sottoscritto, il 28.01.2015, il 27.06.2017 ed 18.10.2017 n. tre polizze con Compagnie Assicuratrici e, segnatamente, con G.I. Spa. la polizza "Forever" n. (...) con capitale assicurato pari ad € 54.940,00 e la polizza "LeAli" n.(...) con capitale assicurato pari ad € 80.408,36. La terza polizza, con A.M.A.-vita "Valore Risparmio" veniva sottoscritta con capitale assicurato pari ad € 60.000,00. I tre importi sono indicati "al lordo" ed in cifra tonda. Le Assicurazioni sapranno giustificare, ai beneficiari i motivi dei calcoli con importi, di poco inferiori alle cifre suddette. In tutte e tre le polizze i beneficiari venivano indicati con la formula "eredi legittimi dell'assicurato" e, nella polizza Forever veniva altresì precisato che la ripartizione doveva avvenire "in parti uguali".

La Sig.ra G.N., vedova, senza prole e senza lasciare testamento, è deceduta il 14.10.2018 e gli eredi legittimi, destinatari dei benefici suddetti, vanno identificati nei sette attori sopra elencati quali appellanti, in quanto figli di R.N., fratello di G., deceduto il 26.12.2013. Altri quattro beneficiari, da aggiungere ai predetti sette, sono N.G. (unico fratello di G. tuttora vivente), V.S. e V.A. (entrambi nipoti di N.G. in quanto figli di N.N., sorella di G. e premorta il 20.01.1973) nonché M.S. (unico figlio di N.A., sorella di G., anch'ella premorta in data 08.08.2009). La tabella, redatta da N.G. in comparsa di costituzione e risposta, con le quattro linee di successione, sono risultate utili e consentono di stabilire i beneficiari delle quote di assicurazione in quanto eredi legittimi. Senza che vi siano state contestazioni al riguardo, gli stessi sono in numero di undici, dal momento che, ai sette appellanti, figli del defunto N.R. e nipoti in linea retta, vanno aggiunti gli altri tre nipoti, già figli di due sorelle di G. (N. ed A.), anch'esse decedute, nonché l'ultimo fratello vivente, N.G..

Prima di procedere nella dinamica dei fatti succedutisi, occorre soffermarsi sulla circostanza che, all'epoca della sottoscrizione delle polizze, la Sig.ra G.N. era affetta da morbo di A. e l'Amministratrice di sostegno, Avv. M.D.V., del Foro di Arezzo, a fronte di persona ormai incapace di intendere e di volere, provvide agli adempimenti, volti al prelievo di somme di danaro intestate alla Sig.ra G. per investire gli importi attraverso contratti di assicurazione-vita con le Compagnie summenzionate. Di fatto l'A.d.s. firmò le polizze indicanti i futuri beneficiari all'atto del decesso dell'assicurata. Si prende atto, al riguardo, delle motivazioni inserite in comparsa di risposta del giudizio di I grado, con cui il fratello G.N. fa cenno come le giacenze di danaro fossero risultate particolarmente elevate in un periodo (anni 2016/2017) di incertezze sulla solvibilità e sulle prospettive incerte nella gestione del danaro, con riferimento particolare allo stesso M., così da suggerire un accordo che consentisse, subito dopo il decesso, la corresponsione agli eredi legittimi (10 nipoti ed un fratello dell'assicurata) di un beneficio immediato in danaro. Si può così condividere il parere di alcune tra le parti in causa, per cui, attraverso accordi con Compagnie assicurative si volesse, previa autorizzazione del Giudice tutelare, addivenire ad un investimento più remunerativo e redditizio del danaro, giacente su conti correnti della Sig.ra G..

Il tema giuridico centrale del presente contenzioso non riguarda peraltro l'individuazione dei singoli soggetti beneficiari, non essendo emerso alcun contrasto sul numero degli stessi, quanto sul criterio di ripartizione del beneficio. Le Compagnie assicurative, dopo circa tre mesi dal decesso di N.G., informavano gli eredi che avrebbero provveduto alla liquidazione del capitale, devoluto dalla persona deceduta, utilizzando, quale criterio di riparto tra i beneficiari, le regole di devoluzione dell'eredità, previo calcolo del dovuto per stirpi e non già in parti uguali. Ciò comportava, secondo le Compagnie, la suddivisione per quattro (due fratelli e due sorelle) di tutto il capitale, con suddivisione dell'importo totale, da devolvere

- a) per il 25% a N.G. (fratello vivente della defunta G. e senza figli);
- b) per il 25% a M.S. (figlio unico di A.N., sorella premorta di N.G.);
- c) per il 12,5% cadauno a V.S. e A. (figli di N.N., sorella premorta di G.);
- d) per il 3,5% cadauno a B.-M., G., M., D., D., M. e L.N. (figli di N.R., fratello premorto di N.G.).

Tale ripartizione veniva ritenuta dagli eredi indicati sub d), ingiusta, illegittima e contraria a principio di diritto, così da essere contestata, mediante singole citazioni dinanzi al Giudice di Pace, depositate singolarmente dagli eredi con atti iscritti a RR.GG. il 23.09.2019 dal n.2624/2019 sino al n.2639/ 2019. I sette attori lamentavano l'avvenuta liquidazione, da parte delle Compagnie

assicurative di una somma, da ritenere irrisoria ed ingiusta, pari, per ciascuno. ad 1/7 di ¼ del totale. Con gli atti di citazione venivano chiamati in causa gli altri eredi G.N., S.M., S.V. ed A.V., che, appartenendo a stirpi diverse, avevano ottenuto liquidazioni di importi superiori a quelli degli attori.

Il G. dinanzi ai Giudici di Pace, assegnatari degli atti di citazione, singolarmente depositati da ciascun attore ed in parte per ciascuna assicurazione, determinava, in via pregiudiziale, l'esame, stante l'omogeneità del petitum e della causa petendi, della possibile assegnazione di tutte le cause ad un unico Magistrato. Rimessi gli atti al Presidente del Tribunale, lo stesso, attraverso il Magistrato Coordinatore, rimetteva gli atti ad un unico Giudice di Pace, che valutava l'opportunità di una riunione di tutti i fascicoli presso di sé, raccolti nell' unico n. .../019 R.G., al quale si farà in seguito riferimento.

Dagli atti del giudizio e dalla Sentenza del Giudice di Pace n.397 del 06.08.2021 emergono alcune considerazioni che precedono la valutazione, nel merito, del vero ed unico motivo del contendere, e cioè la corretta ripartizione delle quote assicurative, volute dalla Sig.ra N.G. a favore dei suoi eredi legittimi. Innanzi tutto è emersa, in corso di causa, la presenza, di altro giudizio, n..../2019 R.G., promosso, dinanzi al Tribunale di Arezzo, da N.G. nei confronti di A.A. Spa., con chiamata in causa di altri coeredi, per ottenere la corretta liquidazione, in suo favore, della quota, assicurata con polizza "Alloro", sottoscritta, con la predetta Società, da G.N.. Pur presentando, detto giudizio, da parte del Giudice di Pace assegnatario di tutti gli altri, elementi di connessione, il Giudice del Tribunale delegato del Presidente, rilevava diversità di petitum e causa petendi e conseguente insussistenza dei presupposti per una riunione del giudizio n.2181/2019 R.G. al giudizio n.2624/19 R.G.

Nel corso dell'istruttoria dinanzi al Giudice di Pace, questi respingeva la richiesta di audizione, come teste, dell'Amministratrice di sostegno sopra indicata, risultando ultronei ed irrilevanti i quesiti, richiesti in ordine alla sua partecipazione, nella veste suddetta, alla sottoscrizione degli accordi, a suo tempo intervenuti tra la Sig.ra N.G. e le Compagnie Assicuratrici, chiamate anch'esse in causa dinanzi al Giudice di Pace.

Con Sentenza n. 397/2021 del 06.08.2021 il Giudice di Pace dava atto che, sul criterio di ripartizione di polizza-vita all'atto del decesso del de cuius, la giurisprudenza di legittimità aveva, in passato, oscillato, nel silenzio del contraente, nel dare preminenza al criterio dell'eguale distribuzione tra tutti i legittimi eredi o seguire il criterio della applicazione delle regole sulla successione legittima, in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno era succeduto. Lo stesso Giudice aveva, al riguardo richiamato la Sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.11421 del 30.04.2021 (in pratica antecedente di soli tre mesi alla Sentenza de qua). La Corte, confermando pregresse Sentenze (cfr. Cass.Civ. n.9388/1994 e 3263/2016) ha affermato il principio della suddivisione, in parti eguali, dei benefici conseguenti ad assicurazione-vita ma non nel caso di premorienza di uno degli eredi, ossia se uno dei beneficiari muore prima dell'assicurato. Applicando il principio sopra richiamato, la richiesta di ricalcolo del quantum da parte dei sette attori veniva però respinta, con compensazione delle spese di lite, giustificata da ragioni che saranno esposte.

Il ricorso in appello da parte dei sette eredi legittimi, con chiamata in causa degli altri quattro (tre nipoti più "lo zio" N.G.), nonché delle due Compagnie assicurative, non ha avuto una istruttoria articolata, dal momento che l'unica contestazione, che neppure la procedura di mediazione ha saputo risolvere, è limitata alla individuazione dei criteri di ripartizione, tra gli 11 eredi legittimi,

delle somme che la Sig.ra N.G. aveva attinto da propri conti correnti, ed investito a favore dei suoi eredi.

Va premesso, innanzi tutto, che l'individuazione dei beneficiari con la formula "eredi legittimi dell'assicurato" pone problemi sul riparto del capitale assicurato per G. LeAli con capitale di € 80.408,36 e per A.M. "valore risparmio" con capitale di € 60.000,00, dal momento che nella polizza "forever" (capitale di capitale di E 54.940,00) era precisata una futura ripartizione "in parti uguali". In ordine di tempo di quest'ultima precisazione, va sottolineato che la stessa è intermedia, in quanto sottoscritta il 27.06.2017, mentre le precedenti sottoscrizioni sono del 28.06.2015 (polizza LeAli) e 18.10.2017 (polizza "valore risparmio" con A.M.). La mancata precisazione in queste due ultime polizze sottoscritte non è certo indicativa del criterio di ripartizione secondo le regole di devoluzione dell' eredità poiché l'adozione di detto criterio avrebbe dovuto essere inserita nel contratto.

La Sentenza del Giudice di Pace n. 397/21 del 06.08.2021 deve essere respinta perché contraria a principi legislativi e giurisdizionali, oltre che a principi di buon senso e di equità. Detta Sentenza è, come si ripete, successiva, alla Sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, che si era pronunciata il 30.04.2021 con n. 11421/2021. Il presente giudizio di appello risale al deposito di atto di citazione del 29.09.2021 e pertanto il contenuto di detta Sentenza era noto ad attori e convenuti.

Esaminando le pregiudiziali sollevate in comparsa di costituzione delle Compagnie assicurative, si sostiene, da parte delle stesse, la correttezza con cui avrebbero dapprima informato e poi provveduto al versamento del dovuto, dopo la sua ripartizione in quattro parti, una per ciascuna delle stirpi facenti capo ai fratelli della defunta G.N. e la successiva suddivisione tra i componenti la stirpe, secondo le regole della successione legittima. Gli appellanti avrebbero mostrato conoscenza ed adesione a tale ripartizione, firmando le relative quietanze, senza riserve od eccezioni.

Gli appellanti sostengono invece di non aver mai sottoscritto quietanze con l'indicazione degli importi, loro assegnati dalle Compagnie assicurative, siglate solo alcuni giorni prima che il pagamento venisse eseguito. Poiché l'*onus probandi incombis ei qui dicit*, spettava alle compagnie assicurative contestare tale ultima affermazione. Questo Giudice ritiene, in ogni caso, irrilevante quanto sopra esposto dalle assicurazioni, dal momento che la Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.11421/2021 richiama, come si vedrà appresso, più norme del codice civile, che, per la distribuzione degli importi ai beneficiari, stabiliscono i motivi per cui si deve optare per una elargizione eguale tra tutti gli eredi, fatta salva la volontà del contraente per una diversa distribuzione.

A.M.A.-vita Spa. ha ritenuto l'appello inammissibile per carenza di "specificità dei motivi di doglianza, ex art.342 c.p.c." nonché per omessa indicazione del provvedimento, oggetto di appello e dei passi della sentenza non condivisi. Questo Giudice ritiene che il procedimento di I grado, promosso da sette tra gli undici eredi, conteneva invece le indicazioni di cui si lamenta la carenza, ritenendo comunque semplice l'essenza del contenzioso, vertente sui criteri di ripartizione dei benefici per gli eredi, tra la suddivisione degli stessi in parti uguali o la ripartizione per stirpi.

La difesa dell'appellato N.G. ha lamentato la "violazione del principio della coeva costituzione", dal momento che la citazione in appello risale al 28.09.2021, con richiesta di iscrizione della causa del 29.09.2021, mentre poi solo il 06.10.2021 è avvenuto il deposito di documenti, non allegati all'atto di citazione, a fronte del rinvio alla Ia udienza utile, fissata per il 18.01.2022. La richiesta di improcedibilità del giudizio dinanzi a questo Giudice va respinta dal momento che, sin dalla data di iscrizione a ruolo, la presente causa conteneva i nomi degli appellanti nonché tutti i singoli fascicoli, intestati agli stessi con i numeri dal n.2624 R.G al n.2640 R.G.. Questo Giudice era così in grado di prendere atto del contenuto di ciascun fascicolo con una semplice richiesta degli stessi all'Ufficio del Giudice di Pace. Il rinvio di una settimana, nell'inoltro dei restanti documenti, non ha determinato ritardi e la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata rilevando che dette irregolarità sono da ritenere sanabili, se non determinano lesione. Si vorrà tener conto della difesa al proprio operato, da parte degli attori, che hanno giustificato come "eccessivo il peso informativo del materiale, per poterlo trasmettere con un solo invio"

Passando al merito del contenzioso si deve convenire su quanto riportato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con Sentenza n.11421 del 30.04.2021, che gli attori hanno richiamato e commentato, mentre invece alcuni tra i convenuti non hanno menzionato detta Sentenza, nonostante il richiamo attoreo della stessa. Il caso sollevato dalla Corte d' Appello di Catania, con assegnazione di quel contenzioso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha molte analogie con il caso sottoposto al presente giudizio. Per ragioni di privacy non si riporteranno né i nomi, né i cognomi degli interessati. Nella Sentenza n. 11421/2021 T., deceduto dopo aver sottoscritto più assicurazioni a favore dei suoi eredi legittimi, lasciava i benefici delle assicurazioni stipulate al fratello C. ed a 4 figli di S., sorella del defunto, già deceduta prima del contratto di assicurazione, sottoscritto dal fratello T.. La Corte disponeva la ripartizione della somma in 5 parti (4 nipoti e C., fratello del de cuius) uguali tra loro, trattandosi di acquisizione di diritto jure proprio e non già jure successionis. Tutti e 5 i soggetti erano stati individuati infatti come eredi legittimi, subentrati nello stesso grado della loro ascendente e perciò da ritenere, essi stessi, come eredi ai fini della individuazione dei criteri della prestazione assicurativa, tanto più ai fini degli effetti dell'art.1920 c.c., e cioè sulla "assicurazione a favore di terzi", il cui II comma recita: "per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione".

Richiamando ora i soggetti di questo giudizio, la Sig.ra G.N., in virtù di contratti a favore di terzi, sottoscritti tra il 2015 ed il 2017 e regolati dall' art.1920 c.c., aveva stipulato un negozio inter vivos ma con effetti post-mortem. Il decesso dell'assicurata G. rappresentava il riferimento cronologico per l'esecuzione di prestazioni assicurative nonché il consolidamento di un diritto, già acquisito da ogni beneficiario subito dopo la designazione ad erede, avvenuta con sottoscrizione dei contratti nelle date sopra indicate da parte della stipulanda. La somma assicurata e poi corrisposta all'erede è l'oggetto del contratto e, come tale, estranea al patrimonio del de cuius, come si può desumere dalla lettura dell'art.1920, 2 comma c.c... Pertanto l'assicurazione resta riconducibile, con il decesso della contraente, alla categoria del contratto a favore di terzi di cui all' art.1411 c.c..

Tutto quanto sopra esposto porta a stabilire il principio, sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la generica designazione degli eredi, quali beneficiari di contratto di assicurazione sulla vita, in mancanza di diversa volontà del contraente, non comporta la ripartizione di un indennizzo

secondo le proporzioni valide per la successione ereditaria, spettando così, in virtù delle norme succiate ed in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo agli eredi. In altri termini, la designazione dei beneficiari dei vantaggi di una assicurazione post mortem si attua con un negozio inter vivos, ma con un rinvio della sua esecutività al decesso del contraente. Tale decesso segna il riferimento cronologico di differimento nell'esecuzione della prestazione assicurativa, restando così, la somma assicurata, estranea al patrimonio del de cuius.

La natura inter vivos del diritto di credito, dovuto alla individuazione del contratto di assicurazione, induce a negare l'operatività delle regole sulla comunione ereditaria e la conseguente ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione della rispettiva quota, fatta salva una inequivoca volontà del contraente di optare per una diversa ripartizione. Dunque la qualifica di "erede", al momento del decesso dello stipulante, vale solo a sopperire ad una generica determinazione del beneficiario ex art.1920 c.c.. ma non implica l'applicazione delle regole di disposizione dell'eredità.

Il Giudice di Pace, con la sua Sentenza aveva esattamente trascritto il principio affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con Provv. n. 11421 del 2021, che qui si riporta: "...l'indennizzo va suddiviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie", ma ha voluto anche richiamare il principio sulla possibile, eventuale premorienza di uno degli eredi, così precisando: "...ma nel caso di premorienza di uno degli eredi, ossia se uno dei beneficiari decede prima dell'assicurato....il diritto di credito dei successori del premorto viene suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata a costui, in quanto si tratta di un diritto che gli eredi ottengono jure successionis e non jure proprio". In questo caso i benefici dell'assicurazione vanno suddivisi per stirpe e non in parti uguali. In altri termini, in forza dell'art.1412, Il comma c.c., qualora il beneficiario che, al momento della stipula del contratto assicurativo, rivestiva astrattamente lo status di erede, premuore all'assistito, ad esso subentrerà per rappresentazione l'erede o gli eredi nella medesima quota che sarebbe spettata al beneficiario premorto. L'acquisto avverrebbe, in tale ipotesi, jure successionis e secondo le quote di ripartizione in materia ereditaria.

Tale evenienza non risulta però sopravvenuta nel presente giudizio: in particolare, non è ravvisabile la figura del beneficiario premorto. Premesso che il beneficiario è chi, con la stipula del contratto, (nel nostro caso dal 28.01.2015) è astrattamente erede e che N.G. è deceduta il 14.10.2018, non vi è stata, in questo lasso di tempo, alcuna premorienza dal momento che il più anziano, N.G., è oggi un novantaduenne senza figli, mentre invece i fratelli N.R., N.A. e N.N. sono tutti deceduti prima del 2015 ed hanno lasciato eredi i loro figli (rispettivamente in numero di 7, 1 e 2), ora tutti viventi. Non si ravvede pertanto come tale ipotesi di premorienza sia presente nel giudizio de quo, come invece ha ritenuto il Giudice di Pace.

Si conclude ravvisando, da parte delle SS.UU. della Corte di Cassazione, un richiamo alla corretta applicazione degli artt.1411, 1412 e 1920 c.c.. per una soluzione secondo legge del presente contenzioso, dovendo peraltro ritenere che già con Sentenze nn.9388/1994 e n.26606/2016 la Corte di Cassazione aveva disposto la dovuta applicazione delle citate norme in caso di stipula di contratto a favore di terzi, con effetti post mortem. Infatti, già nella Sentenza n.9388/1994 era stata ravvisata "l'erroneità nella ripartizione delle quote di indennizzo, come attuata dai Giudici del merito in base alle proporzioni del concorso degli eredi nella successione legittima, trascurando che l'acquisto del diritto ai vantaggi dell'assicurazione trova il proprio titolo e la fonte regolatrice nel contratto."

Si legge poi nella più recente Sentenza della Corte di Cassazione n.26606/2016 che "mentre l' art. 1411, comma 2 c.c.. delinea, - salvo patto contrario - l'acquisto del diritto verso il promittente, in capo al terzo, quale effetto della stipulazione del contratto, l'art.1920, ultimo comma, definisce effetto della designazione l'acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell'assicurazione". Trattasi di norme e di Sentenze non richiamate dal Giudice di Pace ma che è utile ora richiamare (ed in parte trascrivere) poiché portano ad una diversa attribuzione di somme, da devolvere agli eredi a seguito di contratto di assicurazione, in parti uguali.

Quanto sopra trascritto conferma perciò i principi che questo Giudice ritiene di attingere dalla norma-riva e dalle Sentenze succitate, con particolare riferimento alla circostanza che l'ultima Sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione intende risolvere definitivamente contrasti ed ambiguità *in subiecta materia*.

Resta confermato, peraltro, che la suddivisione dei benefici conseguenti a contratto a favore di terzi post mortem, in egual misura tra tutti gli eredi, è stata espressamente voluta da N.G. nella polizza "Forever" e, nel silenzio per le altre due polizze, il buon senso suggerisce la stessa volontà della stipulante. Al riguardo appare equo ritenere che la persona defunta non aveva, salvo prova contraria, alcun interesse specifico a privilegiare, con somme superiori, M.S. o i due eredi V., rispetto ai 7 cugini, di cognome N., che avrebbero percepito somme inferiori, per la sola circostanza che questi ultimi sono della stessa stirpe, essendo tutti fratelli tra loro ed in numero abbastanza elevato. Una equa ripartizione delle somme in parti uguali risponde a criteri di giustizia distributiva ed è da ritenere una soluzione accettabile da parte di tutti gli eredi, tale da evitare dissapori e lamentele. Con tale soluzione viene meno altresì il sospetto della esistenza di un potere dispositivo da parte dell'Amministratrice di sostegno, nell'aver voluto privilegiare alcuni eredi rispetto ad altri.

Per concludere si deve ritenere che la soluzione, voluta da questo Giudice, rimane pur sempre legata alla circostanza che la soluzione del contenzioso trova la sua fonte nel rispetto delle norme sulla successione ereditaria ma che deve collimare con le norme sul contratto inter vivos di assicurazione a favore di terzi.

Questo Giudice si astiene dal procedere al calcolo di quanto dovuto per ogni erede, risultando semplice, da parte degli eredi e delle Compagnie Assicuratrici, sommare il capitale, oggetto dei contratti a favore di terzi, ed indicato nelle polizze sopra trascritte, e dividerlo, in parti uguali, tra gli 11 eredi legittimi, tenuto conto di alcuni acconti richiamati dalle parti e ritirando eventuali benefici già corrisposti, ma superiori al dovuto. E' scontato che chi aveva già ottenuto un importo superiore deve provvedere, con immediatezza, alla restituzione della parte eccedente il dovuto.

Le spese di lite, sostenute dai sette appellanti sono a carico degli appellati, e cioè delle parti che hanno richiesto la conferma della Sentenza del Giudice di Pace, e cioè le Compagnie assicurative, nonché G.N., S.M. ed A. e S.V., questi ultimi chiamati a giudizio ex art.331 c.p.c..

Tale addebito è conseguente alla soccombenza degli stessi, atteso che non sono riusciti a contestare quanto emerso nell' ultima Sentenza delle SS.UU. della Cassazione.

Considerato il capitale complessivo di cui ai contratti ed aggiunti gli interessi dal dì del dovuto al saldo, visto il D.M. n. 55 del 2014, e considerato che nel presente giudizio è mancata una fase

istruttoria, tali spese vengono determinate, a favore degli appellanti, in € 8.000,00 e sono poste a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro. Gravano sugli stessi le spese della procedura di mediazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da B.M.N., G.N., M.N., D. Nor-cini, D.N., M.N. e L.N., così provvede:

- Annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. .../2021;
- R., a favore degli appellanti, nonché di G.N., A.V., S.V. e S.M., i benefici, in parti uguali, di cui ai contratti di assicurazione a favore di terzi, sottoscritti da G.N.;
- Liquidava le spese di lite, a favore degli appellanti, in € 8.000,00 oltre interessi, che pone a carico di G.I. S.p.A. ed A.M.A. Spa., in persona dei rispettivi rappresentanti, nonché di S.M., G.N., V.A. e V.S., in solido tra loro;
- Pone a carico degli appellati le spese della procedura di mediazione;

Conclusione

Così deciso in Arezzo il 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2022.